

Dal punto di vista della liquidazione, il danno non patrimoniale (che consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica) ha natura unitaria ed omnicomprensiva (1132).

La natura "unitaria" indica che non vi è alcuna diversità dogmatica nell'accertamento e nella liquidazione del danno non patrimoniale causato ad un diritto costituzionalmente protetto non potendosi effettuare differenziazioni in ragione della svariata tipologia di interesse leso (la lesione della reputazione, ad esempio, deve essere risarcita alle stesse condizioni di quella causata dall'uccisione di un parente).

La natura "omnicomprensiva", invece, evidenzia che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice deve tenere conto di tutte le conseguenze che ne sono derivate, nessuna esclusa, fermo restando il divieto di duplicazioni risarcitorie che potrebbero verificarsi attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Nell'ambito di questo carattere si suole ricomprendere anche l'esigenza di non violare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti c.d. bagattellari, con la conseguenza di ammettere alla compensazione solo pregiudizi non patrimoniali che abbiano superato la suddetta soglia (1133).

Si è però precisato che i caratteri della unitarietà ed omnicomprensività vogliono dire che lo stesso danno non possa essere liquidato due volte sol perché lo si chiami con nomi diversi, ma non di certo che, ove l'illecito produca perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell'una assorba tutte le altre, essendo l'omogeneità delle perdite concrete derivate dall'illecito a rendere doverosa la liquidazione unitaria e non la natura non patrimoniale dell'interesse leso (Cass. 9320/2015). Di tal che, è stato sancito che non possa sempre affermarsi che, allorquando vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, la liquidazione del danno biologico o di quello morale assorba sempre e comunque il danno esistenziale (1134).

Il danno non patrimoniale è, dunque, una categoria omnicomprensiva

È stata parimenti esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale per perdita dell'animale (Trib. Catanzaro, sent. 5 maggio 2011, in *Danno resp.*, 2012, 187; per una prospettiva limitante anche relativa al danno patrimoniale Trib. Milano, sez. X, 30 giugno 2014, n. 8698, in *Danno resp.*, 2015, 165, che esclude la risarcibilità delle spese veterinarie superiori al valore economico dell'animale) o dell'oggetto (C. App. Roma, sez. III, 17 maggio 2011, in *Danno resp.*, 2012, 665) di affezione.

Per la risarcibilità del diritto all'abitazione si è schierata la giurisprudenza più recente (Trib. Milano, sez. X, 3 settembre 2012, n. 9733; Trib. Brindisi, 26 marzo 2013, n. 2126, in *Danno resp.* 2014, 522).

(1132) Cass., 16133/2014 e Cass. 4379/2016.

(1133) Cass., 20 aprile 2016, n. 7766; Cass., 7 marzo 2016, n. 4379.

(1134) Cass., 16992/2015.